



**Direttiva per  
l'armonizzazione della compensazione degli svantaggi  
nell'ambito della maturità liceale**

## 1. Oggetto e basi legali

La presente direttiva, fondata sull'articolo 4 capoverso 3 lettera f dell'Accordo amministrativo del 28 giugno 2023 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza delle diretrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione sulla collaborazione nell'ambito della maturità liceale<sup>1</sup>, è intesa ad armonizzare a livello nazionale la compensazione degli svantaggi e a migliorare le pari opportunità.

L'articolo 8 della Costituzione federale<sup>2</sup> afferma l'uguaglianza giuridica di tutte le persone, vieta ogni forma di discriminazione, tra l'altro a causa di una disabilità e, nel capoverso 4, prevede provvedimenti per eliminare svantaggi per i disabili. Tali provvedimenti sono disciplinati nella legge sui disabili (LDis)<sup>3</sup> e si applicano per analogia ai cicli di formazione cantonali.

L'articolo 2 capoverso 5 LDis stabilisce esplicitamente:

*Vi è svantaggio nell'accesso a una formazione o a una formazione continua in particolare quando:*

- a. *I'utilizzazione dei mezzi ausiliari adatti alle esigenze dei disabili nonché l'assistenza personale loro necessaria sono ostacolate;*
- b. *la durata e l'assetto delle formazioni offerte e degli esami non sono adeguati alle esigenze specifiche dei disabili.*

Per quanto riguarda la maturità liceale, i requisiti formali minimi sono definiti nell'ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (ORM<sup>4</sup>) e nell'omonimo regolamento (RRM) della Conferenza delle diretrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Partendo dall'*obiettivo formativo finale* (art. 6 RRM/ORM) vengono formulate prescrizioni sull'offerta delle discipline, sulle competenze di base disciplinari necessarie per l'idoneità generale agli studi universitari nella lingua d'insegnamento e in matematica nonché sulla propedeutica all'approccio scientifico.

Il Piano quadro degli studi per le scuole di maturità (PQS) rappresenta il quadro di riferimento per un ciclo di maturità liceale. Illustra le prescrizioni dell'RRM e dell'ORM, ad esempio gli obiettivi formativi della maturità liceale o il modello di competenze alla loro base.

## 2. Obiettivi

La presente direttiva stabilisce dei principi generali per la compensazione degli svantaggi nell'ambito della maturità liceale e chiarisce questioni procedurali. L'obiettivo è avere una prassi comparabile nella concessione della compensazione degli svantaggi, che contribuirà a migliorare l'equivalenza dei titoli. Per maggiore chiarezza, *nell'allegato* sono spiegati i termini di base, rappresentate le interazioni a livello di sistema, chiariti i ruoli e presentati alcuni esempi dimostrativi validi nella pratica.

In relazione alla legislazione sui disabili da un lato e ai requisiti minimi riguardanti la maturità liceale dall'altro, viene spiegato, in particolare,

- quali aspetti sono determinanti per l'utilizzazione dei mezzi ausiliari adatti alle esigenze dei disabili nonché per l'assistenza personale loro necessaria;
- quali misure sono ammesse per l'adeguamento della durata e dell'impostazione dell'offerta formativa nonché degli esami,

senza che si venga a creare un vantaggio o vi sia un'esenzione dagli obiettivi di apprendimento.

L'armonizzazione è necessaria nel caso di decisioni riguardanti l'accesso a una formazione successiva, ma soprattutto nella valutazione delle prestazioni durante il ciclo di formazione liceale

<sup>1</sup> RS 413.18

<sup>2</sup> RS 101

<sup>3</sup> RS 151.3

<sup>4</sup> RS 413.11

(controllo degli obiettivi di apprendimento) perché le note di maturità vengono acquisite in gran parte durante la formazione. Per gli esami finali è fondamentale.

Una migliore vista d'insieme faciliterà il coordinamento e contribuirà a un'armonizzazione generale sia del processo sia dell'approccio alla tematica da parte delle persone coinvolte. Ciò consente di evitare prassi di accertamento, autorizzazione e attuazione diverse e di aumentare la certezza giuridica.

### 3. Principi

#### 3.1 In generale

Il raggiungimento degli obiettivi formativi finali della maturità liceale (secondo l'art. 6 RRM/ORM) pone requisiti elevati agli allievi. Sono richieste elevate *capacità cognitive, disponibilità e capacità* sufficienti di fornire una *prestazione*.

Le persone hanno capacità e competenze molto diverse. Il sistema formativo utilizza pertanto delle procedure di selezione (anche esami) per individuare un ciclo di formazione adeguato alle persone e le persone adeguate a un determinato ciclo di formazione.

Nell'ambito della maturità liceale né il divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione federale<sup>5</sup> né la legge sui disabili giustificano il diritto a una riduzione delle prestazioni richieste nell'ambito del percorso formativo. Di conseguenza, non tutte le disparità effettive possono essere eliminate con la compensazione degli svantaggi<sup>6</sup>.

#### 3.2 Compensazione degli svantaggi

La compensazione degli svantaggi rappresenta una *disparità di trattamento ammissibile* volta a evitare gli svantaggi degli studenti con una disabilità certificata da uno specialista. A tutti i livelli di formazione, e quindi anche nella formazione liceale e per l'esame di maturità liceale, la compensazione comporta adeguamenti formali delle condizioni di apprendimento e/o d'esame, ma in nessun caso deve portare alla riduzione degli obiettivi di apprendimento e non deve influire sulla valutazione delle prestazioni<sup>7</sup>.

Ogni richiesta di compensazione degli svantaggi va esaminata singolarmente. Il richiedente deve presentare una *prova attuale e fondata*<sup>8</sup> con una *diagnosi secondo i criteri ICD-10*. Nel caso di disturbi evolutivi che riguardano in modo particolare le abilità scolastiche (secondo ICD-10 F81) è necessaria anche una valutazione del potenziale cognitivo.

La diagnosi va effettuata sempre da un servizio specializzato indipendente<sup>9</sup> o da uno specialista neutrale (cfr. allegati c e d).

#### 3.3 Principi relativi alle misure di compensazione degli svantaggi

Le misure di compensazione degli svantaggi concesse devono essere adeguate, necessarie e commisurate per il raggiungimento degli obiettivi. Le misure di compensazione

- sono sempre fissate **individualmente**<sup>10</sup>;
- per definizione, non comportano **alcuna limitazione** degli obiettivi di apprendimento o delle competenze richieste in nessun livello formativo;
- si basano sulla **prassi consolidata** di casi analoghi;
- vanno adeguatamente **limitate nel tempo** e, se necessario, verificate regolarmente in merito alla loro necessità ed efficacia<sup>11</sup>;
- sono **conciliabili** con le normali attività;
- non comportano **alcun vantaggio** per le persone interessate;
- non possono essere fatte valere **retroattivamente**.

<sup>5</sup> Art. 8 cpv. 2, RS 101.

<sup>6</sup> P. es. anche per le persone con un disturbo specifico della lettura o con un disturbo circoscritto a ritardo nell'apprendimento della compitazione diagnosticati secondo ICD-10 F81, l'uso corretto della lingua e le relative competenze rappresentano un obiettivo di apprendimento da raggiungere.

<sup>7</sup> Nelle persone con disabilità sensoriali o fisiche (secondo ICD-10 cap.VI, VII, VIII e XIII) vanno previsti contesti alternativi affinché gli obiettivi di apprendimento possano essere raggiunti anche *senza azioni evidentemente impossibili da compiere* (p. es. nessun esame di comprensione orale in caso di sordità).

<sup>8</sup> Prima perizia ed eventualmente certificato che attestì la situazione attuale.

<sup>9</sup> Se vi sono dubbi in merito, può essere chiesto un secondo parere.

<sup>10</sup> Sia gli effetti di una disabilità funzionale che la necessità di un sostegno o di un adeguamento dipendono dal singolo caso.

<sup>11</sup> Le misure terapeutiche e lo sviluppo personale sono efficaci.

L'impiego di mezzi ausiliari adatti alle esigenze dei disabili o di tecnologie assistive<sup>12</sup> come misure per la compensazione degli svantaggi (p. es. nel caso di disabilità sensoriali, di mobilità limitata o di disturbi della motricità fine) è consentito, ma non deve avvantaggiare rispetto agli altri candidati né implicare un abbassamento dell'obiettivo di apprendimento da raggiungere o rendere impossibile la verifica di competenze centrali.

#### 4. Procedura

Se viene riscontrata o supposta una disabilità, bisogna procedere come segue:

- *constatazione* di una difficoltà;
- *accertamento* da parte di un servizio competente indipendente per la *diagnosi* secondo IDC-10 con descrizione funzionale della possibile disabilità<sup>13</sup> e della sua probabile durata;
- *adozione* di adeguate *misure terapeutiche e pedagogico-didattiche* e di supporti per l'insegnamento ed eventualmente per il controllo degli obiettivi di apprendimento;
- *consulenza* da parte di specialisti ai giovani, ai genitori di alunni minorenni e se necessario agli insegnanti;
- eventualmente *richiesta* di misure per la compensazione degli svantaggi durante il percorso formativo e in sede di esame;
- *osservazione* dello sviluppo individuale e dell'efficacia delle misure;
- *rapporti* periodici;
- *conclusione* delle misure.

#### 5. Rapporti

Secondo il Rapporto sul sistema educativo svizzero 2023<sup>14</sup> gli studi scientifici sull'efficacia delle misure di compensazione degli svantaggi sono praticamente inesistenti. Ciò non stupisce, dato che si tratta di un fenomeno relativamente recente.

Le misure per la compensazione degli svantaggi non devono ridurre la qualità di una maturità liceale e mettere in questione la validità dell'attestato di maturità. Tramite i rapporti che le verranno presentati (secondo l'art. 29 RRM/ORM<sup>15</sup>), la CSM sarà informata sull'efficacia della presente direttiva e la integrerà o modificherà in base alle nuove conoscenze acquisite.

CSM, 20 settembre 2024

---

<sup>12</sup> Le tecnologie assistive sono software o apparecchiature che supportano le persone disabili nell'apprendimento e nell'utilizzo di dispositivi digitali.

<sup>13</sup> Tenendo conto delle possibilità di compensazione.

<sup>14</sup> CSRE (2023), Rapporto sul sistema educativo svizzero 2023. Aarau, Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa, pag. 174.

<sup>15</sup> RS 413.11

## A l l e g a t o :

### a) Concetti di base

#### Debolezza

Il termine ha vari significati:

- a. mancanza di forza fisica; mancanza di energia fisica; spossatezza (improvvisa);
- b. mancanza di capacità fisiche, incapacità di agire, di esercitare le proprie funzioni;
- c. ma anche: mancanza di capacità, di talento (in un determinato ambito), non padronanza<sup>16</sup>.

#### Difficoltà

- a. condizione che impedisce la realizzazione di un progetto o simili e che non si riesce a superare facilmente;
- b. condizione molto spiacevole che causa rabbia, preoccupazione o simili, che ostacola o rende la vita difficile<sup>17</sup>.

#### Disturbo

Insieme di sintomi e comportamenti che porta spesso a una sofferenza soggettiva e a limitazioni in vari ambiti funzionali. Il termine ha sostituito il concetto di «malattia» negli attuali sistemi di classificazione, per es ICD-10/-11 (ICD)<sup>18</sup>. Può essere accompagnato da disturbi della percezione, del pensiero e delle emozioni, ma anche della percezione di sé.

#### Malattia

Disturbo fisico, mentale o psichico riconoscibile in base a determinati sintomi<sup>19</sup>.

#### Disabilità

Deficienza *fisica, mentale o psichica* prevedibilmente *persistente* che rende difficile o impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, di avere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione o una formazione continua o di esercitare un’attività lucrativa<sup>20</sup>.

Le disabilità e le disfunzioni parziali *vanno diagnosticate prima possibile*. I sintomi vanno mitigati o eliminati con misure terapeutiche adeguate affinché con il sostegno didattico specifico a ogni materia ed eventualmente con misure durante l’insegnamento in classe e nelle verifiche possa essere sfruttato il *potenziale cognitivo* per ottenere buoni risultati scolastici.

#### Diagnosi

Constatazione o determinazione di un *quadro clinico* sulla base di una valutazione medica o psicologica dei referti relativi a una persona malata (anamnesi, sintomi, sindromi).

Nel sistema di classificazione medica (classificazione internazionale delle malattie ICD-10<sup>21</sup>), introdotto dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le diagnosi sono schematicamente suddivise in 22 gruppi.

#### Perizia

Le perizie mediche o psicologiche documentano una prima valutazione fondata e forniscono le basi mediche o psicologiche per rispondere a questioni legali.

#### Svantaggio

Situazione in cui le persone con disabilità sono trattate in modo da subire un pregiudizio, di diritto o di fatto, rispetto alle persone non disabili, senza una giustificazione oggettiva, oppure situazione in cui non è prevista una diversità di trattamento necessaria a ristabilire un’uguaglianza di fatto tra persone con e senza disabilità<sup>22</sup>.

<sup>16</sup> La traduzione si basa sulla definizione del termine in tedesco, cfr.: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Schwaecher>.

<sup>17</sup> La traduzione si basa sulla definizione del termine in tedesco, cfr.: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Schwierigkeit>.

<sup>18</sup> La traduzione si basa sulla definizione del termine in tedesco, cfr.: <https://www.pschyrembel.de/St%C3%B6rung/P034Q/doc/>.

<sup>19</sup> La traduzione si basa sulla definizione del termine in tedesco, cfr.: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Krankheit>.

<sup>20</sup> Adattamento dall’art. 2 cpv. 1 LDis (RS 151.3).

<sup>21</sup> Cfr. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/cataloghi-banche-dati.assetdetail.32686250.html> (verificato il 05.11.2024); è prevista una nuova versione ICD-11 entro la fine del 2026.

<sup>22</sup> Adattamento dall’art. 2 cpv. 2 LDis (RS 151.3).

## Compensazione degli svantaggi

*Disparità di trattamento ammissibile volta a evitare svantaggi* a causa di una malattia duratura, di una disabilità o di un disturbo. Al livello secondario II comporta un adeguamento formale delle condizioni di apprendimento e/o d'esame.

### b) Sistema educativo

I vari livelli del sistema educativo svizzero devono consentire di raggiungere *obiettivi formativi diversi*. Cambiando livello cambiano anche i requisiti relativi alla compensazione degli svantaggi. Nel concedere una compensazione degli svantaggi, questo aspetto va in linea di principio considerato nel *passaggio da un livello all'altro del sistema* e incluso nell'orientamento del percorso formativo e nelle decisioni di ammissione.

Settore	Livello	Durata	Mandato	Prassi della compensazione degli svantaggi	Esecuzione
Scuola dell' obbligo	<b>Livello primario</b>	8 anni	Istruzione scolastica di base, funzione di integrazione <sup>23</sup> ; perlomeno nessuna suddivisione in base al rendimento	Sostegno, è possibile la dispensa da obiettivi di apprendimento <sup>24</sup>	Cantoni; i Comuni sono responsabili dello svolgimento
	<b>Livello secondario I</b>	3 anni	Suddivisione in base al rendimento, preparazione al livello secondario II		
Formazione post-obbligatoria	<b>Livello secondario II</b>	2-4 anni	Apprendimento di una professione a livello pratico e scolastico (~250 professioni <sup>25</sup> )	Supporto <sup>26</sup> all'esercizio della professione	Cantoni
	• Formazione professionale di base (a impostazione scolastica o aziendale)	4 anni <sup>28</sup>	Raggiungimento di un'idoneità generale o specifica agli studi universitari e di una solida maturità sociale	Adeguamenti formali; nessuna limitazione degli obiettivi di apprendimento	Disposizioni di diritto federale
	<b>Livello terziario</b>	3-8 anni	Formazione accademica	Eliminare le barriere, sensibilizzazione dei docenti Nessuna limitazione dei requisiti specialistici	Disposizioni di diritto intercantone-nale e federale
	• Università e politecnici federali	3-5 anni	Formazione di docente		
	• Alte scuole pedagogiche	3-5 anni	Formazione pratico-scientifica		
	• Scuole universitarie professionali	3 anni	Acquisizione di conoscenze specialistiche approfondite nel campo professionale		
	• Formazione professionale superiore <sup>29</sup>				

<sup>23</sup> Compresa l'inclusione.

<sup>24</sup> Per definizione, l'esenzione dagli obiettivi di apprendimento non è una misura di compensazione degli svantaggi.

<sup>25</sup> Di cui 188 AFC (durata 3-4 anni); i restanti sono CFP (durata 2 anni).

<sup>26</sup> Corsi supplementari, coinvolgimento di uno specialista, terapia, mezzi ausiliari.

<sup>27</sup> Maturità liceale, maturità professionale, maturità specializzata.

<sup>28</sup> Nel caso della maturità liceale e della maturità specializzata; invece, per la maturità professionale il ciclo di formazione dura in genere 3 anni (MP1).

<sup>29</sup> Scuole specializzate superiori, esami federali di maestria.

### c) Specialisti

A seconda della disabilità sono autorizzate a porre una diagnosi *medica* o *psicologica* le seguenti categorie professionali:

Genere	Professione / Verifica della qualifica	Ruolo	Elaborazione della diagnosi per
Professioni mediche	<b>Medico<sup>30</sup> con titolo di medico specialista nel corrispondente ambito specifico</b> Iscrizione al registro delle professioni mediche (MedReg)	Constatazione o determinazione di un quadro clinico (anamnesi, visita ecc.) Valutazione del potenziale cognitivo Predisporre adeguate misure terapeutiche	<input checked="" type="checkbox"/> Disturbi psichici e comportamentali <sup>31</sup> , <input checked="" type="checkbox"/> Malattie dell'occhio o dell'orecchio <sup>32</sup> , <input checked="" type="checkbox"/> Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo <sup>33</sup>
Professioni psicologiche	<b>Psicologo/a</b> con titolo federale accreditato di perfezionamento <sup>34</sup> Iscrizione al Registro delle professioni psicologiche (PsiReg)	Constatazione o determinazione di un quadro clinico (anamnesi, visita ecc.) Valutazione del potenziale cognitivo Predisporre adeguate misure terapeutiche	<input checked="" type="checkbox"/> Disturbi psichici e comportamentali <sup>31</sup>
Professioni della pedagogia specializzata	<b>Docente in pedagogia specializzata</b> Diploma	Accompagnamento terapeutico, osservazione degli sviluppi, controllo dei risultati	Nessuna
	<b>Logopedista</b> Diploma	Visita logopedica <sup>35</sup> Accompagnamento terapeutico, osservazione degli sviluppi, controllo dei risultati	<input checked="" type="checkbox"/> Solo in presenza di una valutazione del potenziale cognitivo: disturbi evolutivi delle abilità scolastiche <sup>36</sup>
	<b>Psicomotricista</b> Diploma	Accompagnamento terapeutico, osservazione degli sviluppi, controllo dei risultati	Nessuna

### d) Perizie: requisiti

Una perizia per la concessione della compensazione degli svantaggi dimostra in maniera comprensibile e credibile la necessità di adottare misure. Di conseguenza, deve essere chiara, completa e neutrale e soddisfare i requisiti per quanto riguarda lo specialista che la redige (conformemente all'allegato c), i contenuti e la data di redazione. Sono inoltre necessarie l'indicazione della professione e della qualifica dello specialista e la sua firma.

La perizia deve contenere le seguenti indicazioni:

- **diagnosi** secondo i sistemi di classificazione ICD-10 riconosciuti

<sup>30</sup> Titolo FMH di medico specialista in psichiatria e psicoterapia, pediatria, psichiatria e psicoterapia dell'età evolutiva, medicina interna generale, oftalmologia, chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore ecc.

<sup>31</sup> Secondo ICD-10 capitolo V.

<sup>32</sup> Secondo ICD-10 capitoli VII e VIII.

<sup>33</sup> Secondo ICD-10 capitolo XIII.

<sup>34</sup> Per psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva, psicologia clinica, neuropsicologia o psicologia della salute.

<sup>35</sup> Per quanto riguarda lo sviluppo del linguaggio, la lettura e la scrittura, le funzioni di base come la vista e l'udito, la motricità/motricità fine; in vista di una possibile richiesta di prestazioni Al ciò avviene insieme al servizio cantonale competente.

<sup>36</sup> Secondo ICD-10 capitolo V, sezione Disturbi dello sviluppo psicologico, sottosezione F81 Disturbi evolutivi circoscritti delle abilità scolastiche.

- **tipo e gravità** della disabilità funzionale
- **effetti** sulle attività scolastiche (in varie situazioni di apprendimento e durante gli esami)
- **se possibile:** informazioni su
  - andamento fino al momento della perizia<sup>37</sup>,
  - terapie in corso,
  - strumenti ausiliari utilizzati e
  - prognosi prevista<sup>38</sup> (stabile, progressiva, ricorrente ecc.).

Una perizia rimane valida finché gli effetti della disabilità rimangono presumibilmente costanti e gli obiettivi di apprendimento invariati, a meno che non vi siano cambiamenti nella tecnica di lavoro o riguardanti gli strumenti ausiliari.

**e) Raccomandazione relativa alle misure per la compensazione degli svantaggi durante gli esami finali**

Le misure di compensazione degli svantaggi concesse specificamente per gli esami della CSM (esame svizzero di maturità ed esame complementare passerella della CSM) hanno dato luogo a una prassi nel complesso consolidata e sperimentata.

La seguente tabella funge da raccomandazione e riguarda le diagnosi più frequenti che sfociano in una domanda di compensazione degli svantaggi.

ICD-10	Diagnosi	Misure per la compensazione degli svantaggi	Osservazioni complementari
<i>Disturbi psichici e comportamentali (capitolo V)</i>			
F40.1 F41.0 F41.1	Fobie sociali Disturbo da attacchi di panico Disturbo d'ansia generalizzata	<input type="checkbox"/> Aula d'esame separata <input type="checkbox"/> Tempo d'esame supplementare <sup>39</sup> durante gli esami scritti	
F81.0 F81.1 F81.3	Disturbo specifico della lettura Disturbo circoscritto a ritardo nell'apprendimento della compostizione Disturbo misto delle capacità scolastiche (differenziato per grado di gravità)	<input type="checkbox"/> Tempo d'esame supplementare <sup>39</sup> durante gli esami scritti <input type="checkbox"/> Sono da valutare ulteriori misure nelle materie non linguistiche (a seconda del grado di gravità)	➤ L'ortografia va valutata nelle materie linguistiche ➤ Sono ammessi programmi di correzione ortografica soltanto se possono essere utilizzati da tutti i candidati
F81.2	Disturbo specifico delle abilità aritmetiche	<input type="checkbox"/> Tempo d'esame supplementare <sup>39</sup> durante gli esami scritti in materie specifiche	
F84.5	Sindrome di Asperger	<input type="checkbox"/> Aula d'esame separata <input type="checkbox"/> Tempo d'esame supplementare <sup>39</sup> durante gli esami scritti	
F90.0	Disturbo dell'attività e dell'attenzione	<input type="checkbox"/> Aula d'esame separata <input type="checkbox"/> Tempo d'esame supplementare durante gli esami scritti	

<sup>37</sup> Se al momento della redazione della perizia non è possibile esprimersi sull'andamento, può essere utile un'indicazione sulla continuità della terapia. Un breve rapporto presentato in un secondo momento potrà poi illustrare gli sviluppi.

<sup>38</sup> Se, con ogni probabilità, la condizione è permanente, ciò va indicato nella perizia.

<sup>39</sup> In genere 10–15 % di tempo in più.

ICD-10	Diagnosi	Misure per la compensazione degli svantaggi	Osservazioni complementari
		esami scritti <sup>39</sup> ed eventualmente per la preparazione agli esami orali	
F94.0 F98.5	Mutismo elettivo Balbuzie (tartagliamento)	<input type="checkbox"/> Tempo d'esame supplementare durante gli esami orali	➤ Individuale
<b>Malattie dell'occhio o dell'orecchio (capitoli VII e VIII)</b>			
H53.5	Deficit della visione dei colori	<input type="checkbox"/> Indicare il colore sulle illustrazioni	
H54.0 H54.1 H54.2 H54.3	Cecità e deficit visivo binoculari (deficit visivo grave, moderato, lieve)	<input type="checkbox"/> Possibilità di impiegare un apparecchio di lettura personale, stampa dei compiti d'esame su un foglio ciascuno <input type="checkbox"/> Le risposte possono essere scritte su un computer portatile o su un tablet <input type="checkbox"/> Nel caso di materie con illustrazioni complesse: le parti d'esame in questione possono essere svolte a voce	➤ Nessuna dispensa  ➤ Senza accesso a Internet e ad appunti elettronici
H90  H91	Sordità da difetto di trasmissione e/o neurosensoriale  Altra perdita uditiva	<input type="checkbox"/> Supporto da parte di un interprete di lingua dei segni <input type="checkbox"/> Chat d'esame	
<b>Malattie del sistema nervoso o del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (capitoli VI e XIII)</b>			
G00–G99	Malattie del sistema nervoso	<input type="checkbox"/> Tempo d'esame supplementare <input type="checkbox"/> Utilizzo di un computer portatile/tablet <input type="checkbox"/> Utilizzo di un dizionario elettronico <input type="checkbox"/> Funzione di dettatura (a seconda del grado di gravità della disabilità)	➤ Considerare l'aspetto del maggiore affaticamento  ➤ Senza accesso a Internet e ad appunti elettronici
M00–M99	Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	<input type="checkbox"/> Tempo d'esame supplementare <input type="checkbox"/> Utilizzo di un computer portatile/tablet <input type="checkbox"/> Utilizzo di un dizionario elettronico <input type="checkbox"/> Funzione di dettatura (a seconda del grado di gravità della disabilità)	➤ Considerare l'aspetto del maggiore affaticamento  ➤ Senza accesso a Internet e ad appunti elettronici